

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 18 DELL'11 MAGGIO 2018

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **INTERESSI DI MORA PIÙ BASSI DAL 15.05.2018**

Dal prossimo 15 maggio 2018, la misura degli interessi di mora dovuti in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo si abbasserà dal 3,50% al 3,01%, sempre su base annua.

Pagina 4

- **LE NOVITÀ DEL MOD. REDDITI SC 2018**

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30.01.2018 è stato approvato il Modello Redditi SC 2018 per le società e gli enti commerciali. In questa scheda si riepilogano le maggiori novità del modello rispetto all'anno scorso, in modo da evitare errori di compilazione.

Pagina 6

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **LA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE ENTRO IL 31 MAGGIO**

Nella nostra consueta rubrica "Il sapere per fare" riassumiamo, con una serie di pratiche domande e risposte, le modalità di compilazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche in scadenza il prossimo 31 maggio.

Pagina 15

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 26

- **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 26

- **I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 27

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DALL'11.05.2018 AL 25.05.2018**

Pagina 28

LA SETTIMANA IN BREVE

Stimatissimi,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Split payment 2018: nuova Circolare delle Entrate

Chiarimenti sul meccanismo di scissione dei pagamenti (split payment) nella Circolare 9/E del 7 maggio 2018 dell'Agenzia delle Entrate. Il documento di prassi

- ◆ fa il punto sulla platea di nuovi soggetti verso cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione dei pagamenti a partire dal 1° gennaio 2018.
- ◆ ricorda che, per facilitare l'individuazione dei nuovi soggetti rientranti nel regime dello split payment, il MEF ha pubblicato sul proprio sito internet alcuni elenchi che permettono ai soggetti passivi Iva di verificare le informazioni relative ai cessionari/committenti e stabilire se applicare la scissione dei pagamenti.
- ◆ chiarisce che eventuali comportamenti non corretti adottati dai contribuenti prima della pubblicazione della circolare, non saranno soggetti a sanzioni, purché non sia stato arrecato danno all'Erario.

Studi di settore 2017: in Gazzetta i correttivi anticrisi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie generale 102 del 4.5.2018) il decreto MEF che approva i cd. correttivi anticrisi per gli studi di settore. In particolare, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 è stata approvata la revisione congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA 2018): nuove attività coinvolte

Nuove attività interessate dai nuovi ISA, gli indici di affidabilità del Fisco che sostituiranno i "vecchi" studi di settore, nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 93467 del 7 maggio 2018. Sono 105 i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale che saranno sottoposti al vaglio del Ministro dell'Economia e delle Finanze; di questi

- ◆ 2 sono relativi ad attività economiche del settore dell'agricoltura,
- ◆ 22 sono relativi ad attività economiche del settore delle manifatture,
- ◆ 44 riguardano il settore dei servizi,
- ◆ 14 le attività professionali
- ◆ 23 attività economiche del settore del commercio.

Si ricorda che a questi si aggiungono i 69 indici già approvati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 marzo 2018.

Società tra avvocati: reddito tassato con IRES e IRAP

Una società per azioni costituita per l'esercizio dell'attività di avvocato deve adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali e deve assoggettare ad IRES il reddito prodotto e ad IRAP il valore della produzione. E' questo il principale chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.35/E del 7 maggio 2018.

Credito Iva inesistente utilizzato in compensazione: il regime sanzionatorio

L'utilizzo in compensazione di un credito inesistente, non deve essere sanzionato, in aggiunta a quanto già recuperato in ambito accertativo e sanzionato quale infedele dichiarazione ed illegittima detrazione, ovvero laddove il credito inesistente da eccedenze d'imposta sia stato esposto in dichiarazione e successivamente utilizzato, si deve procedere solo con applicazione della sanzione per infedele dichiarazione. Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione dell'8 maggio 2018 n. 36/E con la quale è stato chiarito che una diversa soluzione, avrebbe avuto l'effetto di punire la stessa violazione due volte.

Interessi di mora: scendono al 3.01%

Con il Provvedimento n.0095624 del 10 maggio 2018 è stato previsto che a decorrere dal 15 maggio 2018, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 3,01% annuo. Si ricorda che l' articolo 30 del DPR 602/72 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del MEF con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Passando alla recente giurisprudenza con l'Ordinanza 8907 dell'11 aprile 2018, la Cassazione ha chiarito il principio per cui anche le imprese minori in contabilità semplificata devono indicare il valore delle rimanenze, con valutazione distinta per categorie omogenee.

Concludiamo informando che è stato firmato il decreto interministeriale che dà attuazione al credito di Imposta sulle spese di formazione 4.0, in base al quale è previsto un credito di imposta è pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nell'anno 2018 e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

Un augurio di buon lavoro.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi**OGGETTO: Interessi di mora per ritardato pagamento delle cartelle più bassi dal 15 maggio 2018**

Dal prossimo **15 maggio 2018**, gli **interessi di mora** dovuti in caso di **ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo scenderanno**.

La misura degli interessi passa, infatti, dall'attuale 3,50% su base annua al **3,01%**.

A stabilire la nuova misura è stato il **Provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate del **10 maggio 2018**, sulla base della media dei tassi bancari attivi.

Si osserva che, da quando è cominciata la crisi economica e finanziaria, i tassi degli interessi di mora erano sempre diminuiti (dal 1° ottobre 2009 al 1° ottobre 2012 si era passati dal 6,8358% al 4,5504%). Dal 1° maggio 2013, invece, si era avuta una inversione di tendenza, con l'aumento del tasso al 5,2233%. Poi, dal 1° maggio 2014, il tasso è tornato nuovamente a scendere.

LA NUOVA MISURA DEGLI INTERESSI DI MORA SULLE SOMME ISCRITTE A RUOLO	
QUADRO NORMATIVO (art. 30, D.P.R. n. 602/1973)	<p>L'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, si applicano gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze sulla base della media dei tassi bancari attivi.</p> <p>Tali interessi si applicano solo alle somme iscritte a ruolo, non anche alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi già indicati in cartella.</p> <p>Gli interessi di mora vanno calcolati " <i>a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento</i>".</p> <p>Attualmente, è in vigore il tasso del 3,50% in ragione annuale stabilito con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2017.</p>
I NUOVI INTERESSI DI MORA DAL 15 MAGGIO 2018 (Provvedimento Agenzia delle Entrate del 10.05.2018)	<p>Considerato che, come detto, l'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, l'Agenzia delle Entrate ha interpellato la Banca d'Italia che, con nota del 23 marzo 2018, ha stimato al 3,01% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 01.01.2017 - 31.12.2017.</p> <p>Con Provvedimento del 10 maggio 2018, quindi, l'Agenzia delle Entrate ha fissato alla suddetta misura del 3,01% in ragione annuale il nuovo tasso degli interessi di mora applicabili in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a seguito del corso dei 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento.</p>

	La nuova misura si applicherà a partire dal 15 maggio 2018 . Fino al 14 maggio 2018 resta fermo, invece, l'attuale tasso del 3,50% .	
	Fino al 14.05.2018	Dal 15.05.2018
	3,50% (su base annua)	3,01% (su base annua)

Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Le novità del Mod. Redditi SC 2018

Con provvedimento del 30 gennaio scorso, è stato approvato il modello "**Redditi**" **SC 2018**, che le società e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nel 2018 ai fini delle imposte sui redditi.

In particolare tale modello deve essere utilizzato dai seguenti **soggetti Ires**:

- ◆ società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
- ◆ enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
- ◆ società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato.

I soggetti Ires, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Modello "Redditi ENC" (Enti non commerciali ed equiparati).

Il Modello Redditi SC deve essere, altresì, presentato per la **dichiarazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi** dai seguenti soggetti:

- ◆ società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
- ◆ società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
- ◆ imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo n. 124 del 1993 e all'art. 13, comma 2-bis, del Decreto legislativo n. 47 del 2000.

I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il quadro RI del modello REDDITI ENC.

Per quanto riguarda i termini di presentazione, si ricorda che per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine di presentazione in via telematica in linea generale viene a cadere il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. I commi da 932 a 934, art. 1, Legge di Bilancio 2018 hanno previsto una revisione delle tempistiche entro le quali devono essere assolti alcuni adempimenti fiscali relativi alle dichiarazioni (redditi/ Irap/sostituti d'imposta). In particolare, il comma 932 della sopracitata Legge ha disposto che:

- ◆ “per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”
- ◆ il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei soggetti indicati all’art. 2 del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998 (ossia i soggetti tenuti a presentare il Mod. REDDITI/IRAP e il Mod. 770) è **fissato al 31 ottobre, anziché al 30 settembre.**

Pertanto, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che presentano la dichiarazione dei redditi in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, **devono rispettare il termine del 31 ottobre 2018.**

Diversamente, i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, continuano a prendere in considerazione il termine stabilito nell’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Si illustrano, di seguito e in una circolare di prossima pubblicazione, le principali novità del modello.

LE NOVITA' DEL MODELLO REDDITI SC 2018	
FRONTESPIZIO	<p>Una prima novità del modello Sc-2018 riguarda la specifica indicazione da fornire nel frontespizio, dove è stata prevista la casella "Impresa sociale" che va barrata dai soggetti di cui al decreto legislativo 112/2017.</p> <p>Il decreto indica, tra i soggetti che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; ◆ adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. <p>Questa indicazione consente ai soggetti qualificati come impresa sociale di attuare la disapplicazione delle disposizioni relative alle società di comodo (articolo 30 legge 724/1994 e articolo 2, commi da 36-decies e 36-duodecies del decreto legge 138/2011), agli studi di settore e ai parametri (articolo 62-bis del decreto legge 331/1993 e articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 549/1995). È bene ricordare, però, che l’efficacia di questa disposizione è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea. Quindi la casella potrà essere barrata solo in presenza dell’autorizzazione.</p> <p>Altra novità è data dal fatto che nel riquadro “Tipo di dichiarazione” è stata aggiunta la casella relativa alla addizionale IRES di 3,5 punti percentuali all’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR per gli enti creditizi e finanziari, escluse le società di gestione e le società di intermediazione mobiliare, e per la Banca d’Italia (art. 1, comma 61, legge 28 dicembre</p>

	<p>2015, n. 208).</p> <p>Si tratta degli enti creditizi e finanziari (fatta eccezione per le società di gestione e quelle di intermediazione mobiliare) e della Banca d'Italia, che devono versare, per il periodo d'imposta 2017, un'ires calcolata con l'aliquota del 27,5% rispetto all'aliquota "ordinaria": va precisato, quindi, che all'aliquota del 24% (prevista all'articolo 77 del Tuir, dopo l'abbassamento dovuto al comma 61 della stessa Stabilità 2016) va ad aggiungersi il 3,5% dell'addizionale.</p>
<p style="text-align: center;">QUADRO RF</p>	<p>Nel quadro RF nel rigo RF55, tra le "altre variazioni in diminuzione", sono stati previsti nuovi codici per tenere conto della proroga delle disposizioni agevolative riguardanti il "super ammortamento" e l'"iper ammortamento" (art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il superammortamento del 40% implica l'indicazione del codice 50; ◆ l'iperammortamento del 150% è indicato con il codice 55; ◆ il maggior ammortamento del 40% per l'acquisizione dei beni immateriali strumentali comporta l'indicazione del codice 56. <p>Altra rilevante novità riguarda l'esposizione dei dati in caso di adesione al regime opzionale di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni (branch exemption) di imprese residenti, di cui all'articolo 168-ter del Tuir:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ai sensi del comma 7, l'impresa indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione; ◆ se ne deriva una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa (recapture); ◆ l'articolo 14, comma 3, del Dlgs 147/2015 (misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese) ha previsto l'applicazione della disciplina con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato lo scorso 28 agosto. <p>Al fine di dare attuazione a quanto in esso stabilito è stato previsto, nel quadro RF, che in caso di opzione per il regime, per ogni singola stabile organizzazione (branch) vanno apportate, al risultato del rendiconto economico e patrimoniale redatto secondo i criteri dettati dall'articolo 152 del Tuir, le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalle disposizioni in materia di reddito d'impresa per i soggetti residenti nel territorio dello Stato.</p> <p>Quindi, sono due le vie per determinare il reddito o la perdita della branch esente, da indicare separatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la prima prevede, che nei moduli successivi al primo del quadro RF (dedicato alla determinazione del reddito dell'impresa nel suo

complesso), venga determinato il reddito della branch;

- ◆ la seconda nel quadro FC, quando alle proprie stabili organizzazioni non si applicano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter dell'articolo 167 (comma 4, articolo 168-ter del Tuir).

Il reddito della branch va sottratto dall'imponibile o sommato alla perdita fiscale dell'impresa nel complesso; la perdita, al contrario, va sommata al reddito imponibile o sottratta alla perdita fiscale.

Redditi e perdite di tutte le singole branch risultanti dai predetti moduli vengono riportati tra le variazioni in aumento (se la somma algebrica è negativa) o in diminuzione (se la somma algebrica è positiva), rispettivamente, nei **rigli RF31 (codice 45) e RF55 (codice 41)**.

L'opzione è esercitata nel quadro RF, compilando il prospetto di cui al rigo RF130, anche qualora l'impresa possieda una o più stabili organizzazioni al 7 ottobre 2015 (entrata in vigore del decreto internazionalizzazioni), con effetto dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso a tale data, per il quale è presentata la dichiarazione Redditi 2018.

Sono stati introdotti, inoltre, nuovi codici sia nelle altre variazioni in aumento sia in diminuzione, in particolare per tenere conto di alcune precisazioni attuative della disciplina contenute nel provvedimento del 28 agosto 2017.

Il nuovo elenco di codici tiene conto, rispettivamente nei rigli **RF31 e RF55**:

- ◆ del recupero alla formazione del reddito dell'importo relativo all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del Tuir, delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla branch (punto 6.1 del provvedimento, rispettivamente **codici 56 e 63**) o ricevuti dalla casa madre (punto 6.2 del provvedimento, rispettivamente **codici 57 e 60**);
- ◆ nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla branch esente alla casa madre o alle altre sue stabili organizzazioni, dell'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato come sopra (punto 7.5 del provvedimento, rispettivamente **codici 58 e 61**).
- ◆ degli gli utili provenienti dalla branch esente localizzata negli Stati o territori di cui al comma 4 dell'articolo 167 del Tuir distribuiti ai soci di casa madre e l'ammontare delle perdite residue della stabile organizzazione utilizzate in abbattimento dei redditi dalla stessa conseguiti in ipotesi di cessazione dell'efficacia dell'opzione di cui all'articolo 168-ter del Tuir. Di tali elementi si tiene conto con il **codice 59** nelle altre variazioni in aumento e il **codice 62** nelle variazioni in diminuzione.

Tale altre novità si cita infine il fatto che:

- ◆ tra le variazioni in diminuzione (rigo RF50), sono state inserite due nuove colonne per indicare l'agevolazione riguardante gli **utili e gli avanzi di**

	<p>gestione delle imprese sociali destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta o ad aumento gratuito del capitale sociale (art. 18, commi 1 e 2, del d.lgs. n.112 del 3 luglio 2017);</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il "Prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili" non deve essere più compilato dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
<p>QUADRO RN</p>	<p>Tra le novità del quadro RN si evidenzia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è stato inserito nel rigo RN4, un nuovo campo dove indicare l'importo delle perdite ricevute riferibili a una nuova attività produttiva ai sensi dei commi 76 e 77 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, computabili, dalla società cessionaria, in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta della cessione; ◆ è stata prevista l'aliquota IRES del 24%, in luogo del 27,5%, a seguito della modifica apportata all'art. 77, comma 1, del TUIR (art. 1, comma 61, legge 28 dicembre 2015, n. 208); ◆ è stata prevista, ai sensi del comma 355 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la riduzione alla metà dell'aliquota IRES nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
<p>QUADRO RS</p>	<p>Nel quadro RS il prospetto "Deduzione ACE" è utilizzato anche in applicazione del regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni ("branch exemption", provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017).</p> <p>Il punto 7.8 del provvedimento del 28 agosto 2017 in riferimento all'agevolazione "Aiuto alla crescita economica" (Ace) e alle disposizioni di attuazione di cui al Dm 3 agosto 2017, afferma l'applicazione della disciplina alle stabili organizzazioni di imprese residenti ex articolo 168-ter del Tuir.</p> <p>Quindi, anche per le branch va compilato il prospetto "Deduzione per capitale investito proprio (ACE)", in tal caso per ogni stabile organizzazione in regime di branch exemption è compilato un distinto modulo del presente quadro e nella colonna 15 del rigo RS113 va indicato il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella "elenco dei Paesi e territori esteri"), in cui è localizzata la stabile organizzazione.</p> <p>Alcuni distinguo rispetto alla compilazione del prospetto da parte dell'impresa residente. La base di partenza cui commisurare gli eventuali incrementi rilevanti ai fini dell'agevolazione Ace è rappresentata dal</p>

maggiore tra il fondo di dotazione contabile al 31 dicembre 2010 e il fondo congruo a fini fiscali in pari data.

Inoltre, l'ammontare complessivo del rendimento nozionale (colonna 12 del modulo successivo al primo con la colonna 15 compilata) relativo alle stabili organizzazioni non può essere superiore al rendimento nozionale relativo all'impresa nel complesso (colonna 12 del primo modulo). La parte di rendimento nozionale relativo alle stabili organizzazioni che eccede quello relativo all'impresa nel complesso viene imputato in proporzione al rendimento nozionale relativo a ogni singola stabile organizzazione, che viene conseguentemente ridotto (modificando l'importo di colonna 12).

Le eventuali **eccedenze** di rendimento nozionale devono essere riportate dalla medesima branch nei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale (colonna 14).

Alle stabili organizzazioni di imprese residenti si applica, quindi, anche l'articolo 10 del decreto 3 agosto 2017 e i riferimenti ai soci o ai partecipanti sono da intendersi alla casa madre.

Ci si riferisce alle disposizioni con finalità antielusiva specifica previste in passato dall'articolo 10 del decreto 14 marzo 2012. Le nuove disposizioni decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto 3 agosto 2017, quindi, per tenere conto dei periodi d'imposta che iniziato successivamente e che utilizzano il modello SC-2018 sono stati introdotti **nuovi campi**:

Altra novità del quadro RS riguarda il prospetto "**Spese di riqualificazione energetica**", che è stato aggiornato per tenere conto della proroga delle agevolazioni riguardanti le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, a seguito delle novità previste dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Le novità riguardano, in particolare, le spese documentate, rimaste a carico dell'impresa, e relative a interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti:

- ◆ **strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi** - per quelle sostenute nel 2018 è prevista la detrazione nella misura del 50% (articolo 14, comma 2-bis, DI 63/2013);
- ◆ **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione** - per quelle sostenute nel 2018 è prevista la detrazione nella misura del 50% (articolo 14, commi 1 e 2, DI 63/2013);
- ◆ **l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari** di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 (articolo 14, comma 2, lettera b), DI 63/2013) - anche in questo caso per quelle sostenute nell'anno 2018 è prevista la detrazione nella misura del 50% (articolo 14, commi 1 e 2, DI 63/2013);

- ◆ **l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 (articolo 14, comma 2-bis, DI 63/2013) - per quelle sostenute nell'anno 2018 è prevista la detrazione nella misura del 50% (articolo 14, comma 2-bis, DI 63/2013);
- ◆ **l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (articolo 14, comma 2, lettera b-bis), DI 63/2013).

Nella colonna 2, quindi, è stato aggiunto il codice 4, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 65 per cento.

Il prospetto "**Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche**" è stato implementato per tenere conto degli ulteriori interventi agevolati da cui derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 (art.46-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

Il nuovo comma 1-septies dell'articolo 16 del DI 63/2013 (introdotto dalla manovra), che rinvia agli interventi di cui al comma 1-quater dello stesso articolo 16, riguarda quei lavori:

- ◆ da cui deriva una **riduzione del rischio sismico tale da determinare il passaggio a una classe di rischio inferiore**, realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio 1 (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006);
- ◆ mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all'immobile preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

Per questi interventi, le detrazioni dall'imposta, di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater, spettano:

- ◆ all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella **misura del 75 o dell'85% del prezzo** della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96mila euro per ciascuna unità immobiliare;
- ◆ per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater, dell'articolo 14, e dal comma 1-quinqies dell'articolo 16 del medesimo

decreto, una **detrazione nella misura dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o dell'85% quando il passaggio è di due classi inferiori.**

Queste detrazioni vanno ad aggiungersi alle altre previste per gli edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, nonché agli edifici ubicati nella zona sismica 3 a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021.

Al fine di distinguere le percentuali di detrazione rispetto ai singoli interventi, la colonna 2, distingue vari codici da utilizzare:

- ◆ in caso di passaggio a una classe di rischio inferiore, va indicato il **codice 1** per la detrazione dall'imposta del 70 per cento; il **codice 2** nel caso di spesa sostenuta per interventi su parti comuni di edifici condominiali per la detrazione del 75%;
- ◆ in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori, il **codice 3** per la detrazione dall'imposta dell'80 per cento; il **codice 4** per la detrazione dell'85% quando la spesa riguarda parti comuni di edifici condominiali ai quali vanno aggiunti (per interventi avvenuti dal 1° gennaio 2018);
- ◆ il **codice 5**, per la detrazione dall'imposta nella misura del 75% delle spese sostenute ai sensi del comma 1-septies dell'articolo 16 del DL 63/2013, con riduzione del rischio sismico di una classe; il **codice 6**, per la detrazione dell'85% con riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori;
- ◆ il **codice 7**, per la detrazione dall'imposta nella misura dell'80% delle spese sostenute per interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico di una classe e alla riqualificazione energetica; il **codice 8** per passaggio a due classi di rischio inferiori, con detrazione dell'85% (comma 2-quater.1, articolo 14, DL 63/2013).

Infine nel quadro RS:

- ◆ è stato inserito un **nuovo prospetto "Comunicazione art. 4 - D.M. 4 agosto 2016"** per i contribuenti che esercitano le opzioni di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA), per comunicare, con riguardo al periodo d'imposta oggetto della dichiarazione dei redditi, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza dell'accertamento;
- ◆ è stato inserito un **nuovo prospetto "Grandfathering - Opzione marchi d'impresa (Patent Box)"** per i soggetti che, a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, hanno esercitato in dichiarazione l'opzione per il regime di "Patent box" e che devono comunicare per i marchi d'impresa i dati previsti dall'art. 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017;
- ◆ il **prospetto "Perdite di impresa non compensate"** è stato modificato al

	fine di indicare le perdite fiscali oggetto di cessione ai sensi dell'art. 1, commi 76 e 77, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
QUADRO RI	<p>Nel quadro RI ai righe RI2 e RI3 è stata inserita la nuova colonna 7 per indicare i redditi derivanti dagli investimenti qualificati nonché dai piani di risparmio a lungo termine che non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'art. 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005 (art. 1, commi 89 e 100, legge 11 dicembre 2016, n. 232).</p> <p>Ricordiamo che secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 92, Legge n. 232/2016, dal 2017 le forme di previdenza complementare possono destinare somme, fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ agli investimenti qualificati di cui all'articolo 1, comma 89, Legge n. 232/2016;◆ ai piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, comma 100, Legge n. 232/2016. <p>I redditi derivanti dai sopra citati investimenti sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito, e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva in oggetto.</p>
QUADRO OP	<p>Nel quadro OP è stato inserito un nuovo prospetto per i soggetti che, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, devono comunicare in dichiarazione l'opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali ("Patent box", decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017).</p>

Distinti saluti

*SAPERE PER FARE**LA RUBRICA D'AGGIORNAMENTO CONTINUO*

LA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE ENTRO IL 31 MAGGIO

INTRODUZIONE

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 21 marzo 2018, ha approvato la **nuova versione del modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva"**, che sostituisce quella adottata lo scorso anno con il provvedimento 27 marzo 2017.

I contribuenti interessati dovranno utilizzarla a partire dalle comunicazioni relative al primo trimestre di quest'anno, che devono essere trasmesse **entro il 31 maggio 2018**.

Rispetto al modello precedente, nel nuovo modello di comunicazione è stata aggiunta al rigo VP1 la casella "Operazioni straordinarie", ed è stato modificato il rigo VP13, che ora richiede di specificare il metodo seguito per la determinazione dell'acconto.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi è tenuto ad inviare** la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA?
2. Quali sono le **informazioni da trasmettere**?
3. Quali sono i **termini e le modalità di presentazione**?
4. Qual è il **regime sanzionatorio**?
5. Come si compila il **frontespizio**?
6. Come si compila il **rigo VP1**?
7. Cosa bisogna indicare al **rigo VP3**?
8. Cosa bisogna indicare al **rigo VP4**?
9. Cosa bisogna indicare al **rigo VP5**?
10. Come devono compilare i rigi VP4 e VP5 i **soggetti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta**?
11. Come si compila il **rigo VP6**?

12. Quando si deve compilare il **rigo VP7**?
13. Come si compila il **rigo VP8**?
14. Cosa si indica al **rigo VP9**?
15. Cosa si indica al **rigo VP10**?
16. Quali crediti vanno riportati al **rigo VP11**?
17. Cosa va indicato al **rigo VP12**?
18. Quando va compilato il **rigo VP13**?
19. Come si compila il **rigo VP14**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 CHI È TENUTO AD INVIARE LA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA?

R.1 L'obbligo di comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva grava sui **soggetti passivi Iva**.

Non sono tenuti alla comunicazione i soggetti passivi non obbligati:

- ◆ alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti);
- ◆ all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi/forfetari).

semprech , nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

SOGGETTI		ESONERO
Contribuenti minimi e contribuenti forfetari		SI
Soggetti con sole operazioni esenti Iva	Senza reverse charge e senza rettifiche dell'Iva detratta (con o senza opzione ex art. 36-bis)	
	Con operazioni in reverse charge (con o senza opzione ex art. 36-bis)	
	Con obbligo di rettifica dell'Iva detratta ed opzione ex art. 36-bis	
Produttori agricoli "esonerati"		SI
Soggetti che esercitano attivit� di intrattenimento		
Associazioni in regime di L. 398/1991		
Tabaccai e giornalai (senza altre operazioni assoggettate a Iva)		
Impresa individuale che ha concesso in locazione l'unica azienda per l'intero 2017		

Soggetti in procedura concorsuale (obbligo in capo all'organo della procedura)	NO
Organi ed amministrazioni dello Stato (con attività commerciale)	
Soggetti UE con partita Iva in Italia e con sole operazioni escluse, non imponibili o esenti Iva	SI
Soggetti extraUE con partita Iva in Italia (anche se con sole operazioni escluse, non imponibili o esenti Iva)	NO
Soggetti extraUE con partita Iva in Italia che esercitano attività di e-commerce.	SI

D.2 QUALI SONO LE INFORMAZIONI DA TRASMETTERE?

R.2 Il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva" è composto da:

- ◆ il **frontespizio**, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- ◆ il **quadro VP** (per ciascuna liquidazione periodica deve essere compilato un distinto quadro).

Le informazioni da trasmettere con il Modello sono definite nell'allegato "Specifiche tecniche e regole per la compilazione della comunicazione".

La comunicazione in esame riguarda i dati delle liquidazioni periodiche delle operazioni attive, registrate o soggette a registrazione, e le operazioni passive registrate.

Nell'ambito della comunicazione i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche:

- ◆ su base **mensile**: compilano **3 moduli**, cioè uno per ciascun mese del trimestre;

su base **trimestrale**: compilano un **unico modulo**, riferito al trimestre.

D.3 QUALI SONO I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE?

R.3 La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente

- ◆ in via **telematica**, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato;
- ◆ entro l'**ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre** (la comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio dell'anno successivo).

Dichiarazione mensile	Dichiarazione trimestrale	Termine
Gennaio, Febbraio, Marzo	I° trimestre	31.05.2018
Aprile, Maggio, Giugno	II° trimestre	18.09.2018
Luglio, Agosto, Settembre	III° trimestre	30.11.2018

Ottobre, Novembre, Dicembre	IV° trimestre	28.02.2019
--------------------------------	---------------	------------

D.4 QUAL È IL REGIME SANZIONATORIO?

R.4 Il D.L. 193/2016 (come modificato in sede di conv. in L. 225/2016) prevede il seguente **regime sanzionatorio per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati**:

- ◆ piena: da € 500 a € 2.000 se omessa;
- ◆ ridotta:
 - ✓ da € 250 a € 1.000 se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza del trimestre Correzione;
 - ✓ da € 250 a € 1.000 se la trasmissione corretta dei dati è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza del trimestre.

D.5 COME SI COMPILA IL FRONTESPIZIO?

R.5 Nel Frontespizio bisogna indicare i seguenti dati:

- ◆ l'anno d'imposta delle liquidazioni oggetto dell'invio;
- ◆ la partita IVA del contribuente;
- ◆ la partita IVA della società controllante, se la Comunicazione è presentata da parte di una società che ha adottato nel trimestre la liquidazione dell'IVA di gruppo;
- ◆ i dati del "dichiarante" diverso dal "contribuente" che provvede alla sottoscrizione della Comunicazione;
- ◆ l'impegno alla trasmissione telematica.

DATI GENERALI	Anno di imposta <input type="text"/> - CONTRIBUENTE - Partita IVA <input type="text"/> Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo) <input type="text"/> Ultimo mese <input type="text"/> Liquidazione del gruppo <input type="text"/> - DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) - Codice fiscale <input type="text"/> Codice carica <input type="text"/> Codice fiscale società dichiarante <input type="text"/>
FIRMA	<input type="text"/>
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato <input type="text"/>
Riservato all'incaricato	Impegno alla presentazione <input type="checkbox"/> Data dell'impegno giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> FIRMA DELL'INCARICATO <input type="text"/>

D.6 COME SI COMPILA IL RIGO VP1?
R.6 Nel rigo **VP1** il contribuente deve indicare:

- ◆ nella **colonna 1** del il mese;
- ◆ nella **colonna 2** il trimestre;

cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione.

PERIODO DI RIFERIMENTO					
VP1	Mese ¹	Trimestre (*) ²	Subforniture ³	Eventi eccezionali ⁴	Operazioni straordinarie ⁵

CASO	COMPILAZIONE
Trimestrali "speciali" (distributori di carburante/autotrasportatori)	In colonna 2 il valore "4" con riferimento al quarto trimestre solare.
Trimestrali "normali"	In colonna 2 il valore "5" con riferimento al quarto trimestre solare.
Subforniture	Barrare la casella solo nel caso in cui il contribuente si sia avvalso delle agevolazioni previste dall'art. 74, comma 5 (contratti di subfornitura).
Eventi eccezionali	<p>La casella è riservata ai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo di riferimento, agli effetti dell'IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. In tal caso va indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il codice 1, dai soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo; ◆ il codice 9, per tutti gli altri eventi eccezionali.
Contribuenti mensili "posticipati"	I contribuenti mensili che affidano a terzi (centri di elaborazione, studi professionali, società di servizi) la tenuta della contabilità possono optare, ai sensi dell'art. 1, comma 3, DPR n. 100/98, per la c.d. liquidazione mensile "posticipata" assumendo, ai fini della

	determinazione della liquidazione periodica, le operazioni effettuate nel secondo mese precedente.
Operazioni straordinarie	<p>Nel nuovo modello di comunicazione, rispetto a quello precedente, nel rigo VP1 è stato aggiunto il nuovo campo 5 denominato "operazioni straordinarie". Tale casella deve essere barrata nel caso di partecipazione ad operazioni straordinarie o trasformazioni soggettive che abbiano comportato il trasferimento di un credito Iva.</p> <p>Tale nuova casella deve essere barrata dal soggetto "avente causa".</p> <p>Esempio</p> <p>La società incorporante in un'operazione di fusione per incorporazione riporta nella propria comunicazione: nel rigo VP8 il credito maturato dal "dante causa", quindi, ad esempio società incorporata, nell'ultima liquidazione periodica; nel rigo VP9 una quota o l'intero credito emergente dalla dichiarazione annuale del "dante causa" relativa all'anno precedente, trasferito a seguito dell'operazione straordinaria.</p> <p>Liquidazione di gruppo</p> <p>La casella in esame deve essere barrata anche nell'ipotesi in cui, a seguito dell'interruzione della liquidazione Iva di gruppo nel corso dell'anno, l'ente o società controllante riporti nel rigo VP8 le eventuali eccedenze di credito trasferite al gruppo e non compensate, utilizzate in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successive.</p>

D.7 COSA BISOGNA INDICARE AL RIGO VP3?

R.7 Nel rigo **VP3 Operazioni passive** vanno riportati i dati relativi all'ammontare complessivo (al netto dell'IVA):

- ◆ degli acquisti interni, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi;
- ◆ risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione;
- ◆ registrate sul registro degli acquisti (o altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi).

In particolare devono essere **compresi** gli:

- ◆ acquisti imponibili o non imponibili;
- ◆ acquisti con iva indetraibile;
- ◆ acquisti intraUE;
- ◆ acquisti con Iva ad esigibilità differita;
- ◆ acquisti esenti;
- ◆ acquisti in reverse charge.



L'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti intracomunitari e art. 17, commi 2, 5, 6 e 7), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (es. art. 74, primo comma, lett. e), art. 74-ter, comma 8), deve essere **compresa, quale IVA esigibile, nel rigo VP4** e, quale **IVA detratta, nel rigo VP5**. Tale modalità di compilazione vale anche con riferimento alle importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d'argento puro per le quali l'imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell'art. 25.

VP3 Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)

D.8 COSA BISOGNA INDICARE AL RIGO VP4?

R.8 Nel rigo **VP4 Iva esigibile** bisogna indicare l'ammontare dell'Iva a debito, relativa a:

- ◆ operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità;
- ◆ operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è diventata esigibile nello stesso periodo.

Le operazioni devono essere annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.

VP4 IVA esigibile

DEBITI

CREDITI

D.9 COSA BISOGNA INDICARE AL RIGO VP5?

R.9 Nel rigo **VP5 Iva detratta** bisogna indicare l'ammontare dell'Iva relativa agli acquisti registrati per i quali è esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento.

Nel rigo è indicata, altresì, l'imposta relativa agli acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono del regime dell'Iva per cassa (art. 32-bis D.L. 83/2012), registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione.

Il relativo imponibile non deve, invece, essere riportato nel rigo VP3, in quanto già indicato nella Comunicazione del periodo di registrazione degli acquisti.

VP5 IVA detratta

D.10 COME DEVONO COMPILARE I RIGHI VP4 E VP5 I SOGGETTI CHE ADOTTANO PARTICOLARI REGIMI DI DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA?

R.10 I contribuenti che adottano, per obbligo di legge o per opzione, **speciali criteri di determinazione dell'imposta dovuta** ovvero detraibile (ad esempio regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono indicare:

- ◆ nel rigo VP4 (IVA esigibile) e nel rigo VP5 (IVA detratta);
- ◆ **l'imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime di appartenenza.**

Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non preveda la detrazione dell'imposta (ad esempio, regime dei beni usati), il rigo VP5 non deve essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.

A rigo VP5 va ricompreso il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell'agricoltura di cui all'art. 34, DPR n. 633/72 a quello ordinario.

D.11 COME SI COMPILA IL RIGO VP6?

R.11 Nel rigo **VP6 IVA dovuta o a credito** bisogna indicare:

- ◆ nella colonna 1 l'ammontare della differenza tra i righi VP4 e VP5 nel caso in cui tale differenza sia positiva;
- ◆ in caso contrario, in colonna 2 il valore assoluto della predetta differenza.

VP6 IVA dovuta	1	o a credito	2
-----------------------	---	-------------	---

D.12 QUANDO SI DEVE COMPILARE IL RIGO VP7?

R.12 I rigo **VP7 "debito periodo precedente non superiore 25,82 euro"** va compilato quando bisogna indicare l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente, in quanto non superiore a 25,82 euro.


VP7 Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro	
---	--

D.13 COME SI COMPILA IL RIGO VP8?

R.13 Nel **Rigo VP8 Credito periodo precedente** bisogna indicare l'ammontare dell'IVA a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare (senza

considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR).

Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).



VP8 Credito periodo precedente


D.14 COSA SI INDICA AL RIGO VP9?

R.14 Al Rigo VP9 Credito anno precedente bisogna indicare l'ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare.

Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda "estromettere" dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l'intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della presente Comunicazione riportando l'importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno.

Nel presente rigo va indicato anche il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata (a seguito di autorizzazione dell'Ufficio) in sede di liquidazione periodica.

Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 per il periodo di riferimento (VP1).




VP9 Credito anno precedente

D.15 COSA SI INDICA AL RIGO VP10?

R.15 Al Rigo VP10 Versamenti auto UE bisogna indicare l'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007.


In particolare, devono essere indicati i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento (rigo VP1), anche se effettuati in periodi precedenti.



VP10 Versamenti auto UE

D.16 QUALI CREDITI VANNO RIPORTATI AL RIGO VP11?


R.16 Al **Rigo VP11 Crediti d'imposta** bisogna Indicare l'ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scampo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24.



VP11 Crediti d'imposta

D.17 COSA VA INDICATO AL RIGO VP12?

R.17 Al **Rigo VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali** bisogna indicare l'ammontare degli interessi dovuti, pari all'1%, calcolati sugli importi da versare ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, relativamente alla liquidazione del trimestre. Questo rigo non deve essere compilato dai contribuenti "trimestrali speciali".




VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali

D.18 QUANDO VA COMPILATO IL RIGO VP13?

R.18 Il **Rigo VP13 Acconto dovuto** va compilato per indicare l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. In particolare:

- ◆ il rigo deve essere compilato dai contribuenti obbligati al versamento dell'acconto ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni;
- ◆ qualora l'ammontare dell'acconto risulti inferiore a euro 103,29, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo;
- ◆ nel caso di ente o società controllato partecipante alla liquidazione IVA di gruppo, uscito dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dell'acconto IVA) a seguito, ad esempio, di incorporazione da parte di società esterna, deve essere compreso nel presente rigo della Comunicazione della società incorporante relativa al mese di dicembre anche il credito derivante dall'importo dell'acconto dovuto dall'ente o società controllante per l'ente o società controllato incorporato.



VP13 Acconto dovuto

Metodo ¹

²

Nel **rigo VP13** è stata aggiunta la **casella 1** denominata "metodo", nella quale si dovrà indicare il metodo di calcolo utilizzato per la determinazione dell'acconto Iva di dicembre utilizzando i seguenti codici:

- ◆ "1" metodo storico;
- ◆ "2" metodo previsionale;
- ◆ "3" metodo analitico – effettivo;
- ◆ "4" metodo soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.

D.19 COME SI COMPILA IL RIGO VP14?

R.19 Al **Rigo VP14 IVA da versare o a credito** bisogna indicare:

- ◆ in **colonna 1** l'importo dell'IVA da versare, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo:

$$(VP6, \text{col. 1} + VP7 + VP12) - (VP6, \text{col. 2} + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13)$$

- ◆ in **colonna 2** indicare l'importo dell'IVA a credito, o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, pari al risultato della seguente formula, se positivo:

$$(VP6, \text{col. 2} + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13) - (VP6, \text{col. 1} + VP7 + VP12)$$

VP14 IVA da versare	<input type="text"/>	o a credito	<input type="text"/>
----------------------------	----------------------	-------------	----------------------

*PRASSI DELLA SETTIMANA***CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Circolare 9/E del 7 Maggio 2018

L'Agenzia illustra le novità in vigore dal 1° gennaio 2018 in merito all'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti IVA, di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e definisce la portata degli elenchi pubblicati in data 19 dicembre 2017 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'esatta individuazione dei nuovi soggetti interessati.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 35/E del 7 Maggio 2018

L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito alla natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati. In particolare, precisa che in assenza di una esplicita norma, l'esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d'impresa, in quanto, risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un'attività professionale. Pertanto, sul piano fiscale tali società producono reddito d'impresa.

Risoluzione 36/E dell' 8 Maggio 2018

L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito al trattamento sanzionatorio da adottare a seguito dell'utilizzo in compensazione di crediti IVA inesistenti, già recuperati in ambito accertativo e sanzionati per illegittima detrazione e infedele dichiarazione. In particolare, si precisa che il successivo utilizzo in compensazione del credito inesistente non deve essere sanzionato anche ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997.

COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del 7 Maggio 2018

L'Agenzia comunica che il prospetto riepilogativo del cassetto fiscale, contenente le informazioni più significative degli studi presentati nei precedenti periodi d'imposta, viene integrato con i dati e le notizie relative al quinquennio 2012-2016. Grazie alle informazioni presenti nel proprio prospetto riepilogativo, il contribuente potrà consultare i principali dati dichiarativi relativi agli studi di settore e, nel caso in cui riscontri errori o omissioni, potrà regolarizzare la propria posizione.

Comunicato stampa del 7 Maggio 2018

L'Agenzia informa che con il provvedimento del 7 maggio 2018, sono state individuate le ulteriori attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, a partire dall'annualità di imposta 2018.

L'Agenzia precisa che sono 105 i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale che saranno sottoposti al vaglio del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai quali si aggiungono i 69 indici già approvati con Decreto MEF 23 marzo 2018.

Comunicato stampa del 10 Maggio 2018

L'Agenzia informa che con il provvedimento del 10.05.2018 è stato definito il nuovo tasso degli interessi di mora, per chi versa in ritardo gli importi richiesti con le cartelle di pagamento. La misura del tasso è scesa: da 3,50% in vigore fino al 14.05.2018, al 3,01% a partire dal 15.05.2018.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DALL'11.05.2018 AL 25.05.2018

Martedì 15 Maggio 2018	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti
Martedì 15 Maggio 2018	Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai sogetti esercenti il commercio al minuto e assimilati
Martedì 15 Maggio 2018	Termine per annotare , anche con unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali , con riferimento al mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro ed dalle associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991
Mercoledì 16 Maggio 2018	Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente per i contribuenti IVA mensili
Mercoledì 16 Maggio 2018	Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il secondo mese precedente per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98
Mercoledì 16 Maggio 2018	Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il 1° trimestre 2018 (maggiorata dell'1%) per i contribuenti Iva trimestrali
Mercoledì 16 Maggio 2018	Per i contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale del saldo Iva 2017 con versamento della 1ª rata entro il 16.03.2018, termine per il versamento della 3ª rata del saldo Iva 2017 risultante dalla dichiarazione annuale.
Mercoledì 16 Maggio 2018	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su

	redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Mercoledì 16 Maggio 2018	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Mercoledì 16 Maggio 2018	Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente
Mercoledì 16 Maggio 2018	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Mercoledì 16 Maggio 2018	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente
Mercoledì 16 Maggio 2018	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposte nel mese precedente
Mercoledì 16 Maggio 2018	Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai datori di lavoro o committenti dei rapporti di collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti nel mese precedente
Mercoledì 16 Maggio 2018	Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Mercoledì 16 Maggio 2018	Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente, in relazione ai contratti di locazione breve da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare , o che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con altre che dispongono di un'unità immobiliare da locare, che nel mese precedente abbiano incassato canoni o corrispettivi legati ai contratti di locazione breve o che siano

interventuti nel pagamento di tali canoni.

Mercoledì 16 Maggio 2018

Termine per la **regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati** (o effettuati in misura insufficiente) **entro il 16 Aprile 2018 (ravvedimento operoso breve)**.

Lunedì 21 Maggio 2018

Scade il termine per chiedere la **rettifica** di eventuali **errori** di iscrizione nell'**elenco degli "enti del volontariato"**

Lunedì 21 Maggio 2018

Scade il termine per chiedere la **rettifica** di eventuali **errori** di iscrizione nell'**elenco delle "associazioni sportive dilettantistiche"**

Venerdì 25 Maggio 2018

Presentazione **elenchi Intrastat** da parte degli **operatori intracomunitari con obbligo mensile**.
